

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**TRIBUNALE DI MILANO**

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione  
per pubblici proclami**

**PER**

**LEZZI Nicola**, nato a Lecce (LE) il 07.10.1989 e residente in Campi Salentina (LE) in via Falchi s.n.c., C.F.: LZZNCL89R07E506K, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Milano, via Soderini n. 24;

- **Istituto Istruzione Superiore “Caterina da Siena” di Milano (MI)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Milano (MI) Viale Lombardia n. 89;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia), PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **NONCHE’**

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA - *profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico*- pubblicate dall’Istituto Istruzione Superiore “Caterina da Siena” di Milano (MI), valide per il triennio 2021/2024

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento e attribuzione del maggior punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profili di AA, AT e CS- per il servizio militare espletato.

^^^^



## FATTO

- In data 22.04.2021 il sig. Lezzi Nicola presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

- nelle graduatorie definitive pubblicate dall'Istituto Istruzione Superiore "*Caterina da Siena*" di Milano gli veniva assegnato il seguente punteggio:

**A) 11,70 per il profilo di "assistente amministrativo"** così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;

\*1,50 punti per attestato di qualifica professionale art.14 l.845 del 1978;

\*0,60 punti per certificazione informatica digitale;

\*0,60 punteggio attribuito per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010 [0,05 x 12 mesi ai sensi dell'All. A/1 lett. B) punto n. 9];

**B) 9,20 per il profilo di "assistente tecnico"** così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*0,60 punti per certificazione informatica digitale;



\*0,60 punteggio attribuito per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010 [0,05 x 12 mesi ai sensi dell'All. A/2 lett. B) punto n. 9];

**C) 8,90 per il profilo di “collaboratore scolastico”** così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*0,30 punti per certificazione informatica digitale;

\*0,60 punteggio attribuito per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010 [0,05 x 12 mesi ai sensi dell'All. A/5 lett. B) punto n. 6];

- la scheda di valutazione titoli per il profilo di assistente amministrativo (cfr. all. n. 2), indica il servizio militare quale servizio aspecifico, ma -è d'obbligo precisare- l'amministrazione valuta il servizio dichiarato in domanda come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, secondo quanto previsto dal D.M. 50/2021 all'allegato A/1 n. 9, lettera B) [ossia 0,60 per ogni anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 0,60 per ciascun anno scolastico)], tant'è che viene assegnato per i titoli di servizio posseduti il punteggio di 0,60;

- la scheda di valutazione titoli relativa al profilo di *assistente tecnico e collaboratore scolastico* (cfr. all. n. 2) riporta il servizio militare quale servizio aspecifico, ma, ancora una volta, l'amministrazione assegna il punteggio che il D.M. 50/2021 -nei rispettivi allegati A/2 n. 9 e A/5 n. 6 lettere B) - attribuisce al servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali [ossia 0,60 per ogni anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 0,60 per ciascun anno



scolastico)] tant'è che per l'intero periodo il punteggio è pari a 0,60;

- il sig. Lezzi Nicola ha svolto il servizio militare dal 08.09.2009 al 07.09.2010, giusta dichiarazione inserita nella domanda di aggiornamento ATA e come comprovato dall'attestato di congedo illimitato, qui depositato in atti (cfr. all. n. 3);

- il predetto servizio militare è stato valutato dall'amministrazione resistente con l'assegnazione del punteggio ridotto pari a 0,60 per ogni anno o 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, ai sensi degli Allegati A/1 lett. B, punto 9), A/2 lett. B punto 9 e A/5 lett. B, punto 6 del D.M. n. 50/2021, perché l'allegato A punto A) del DM dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr. all. n. 4);

- ma, i disposti normativi, anche di rango costituzionale, statuiscono in maniera puntuale che il servizio militare è valido a tutti gli effetti, senza distinzioni;

- pertanto, la mancata assegnazione del corretto e giusto punteggio previsto per legge lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente. Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Lezzi Nicola agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio, con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di circolo e di



istituto di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*- pubblicate dall'Istituto Istruzione Superiore "*Caterina da Siena*" di Milano e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.



Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr all. n. 5*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all. nn. 6, 7, 8 e 9*) nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

## **2) Brevi cenni sulla validità del servizio di ferma volontaria come assolvimento degli obblighi di leva.**

Preliminarmente, deve osservarsi che il servizio militare di ferma volontaria prefissata deve ritenersi equiparato, ad ogni fine che qui



rileva, al servizio militare di leva obbligatoria in virtù del disposto dell'art. 699 del D.Lgs. n. 66/2010.

Nel caso di specie, il sig. Lezzi Nicola è stato arruolato quale volontario in ferma prefissata con decorrenza dal 08.09.2009 al 07.09.2010 e congedato in data 07.06.2012.

La volontà del legislatore di equiparare il servizio di leva alla ferma volontaria è evidente nel D.Lgs. n. 66 del 2010, che all'art. 699 rubricato *“incentivi per il reclutamento volontario”* ha statuito che *“Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi”*; questa disposizione riproduce testualmente quanto già previsto dall'art. 10 *“Benefici a favore dei volontari”* della Legge 23 agosto 2004 n. 226 (abrogata proprio dal D.Lgs. n. 66 del 2010). L'equiparazione è, tra l'altro, prevista dal d.m. n. 50/2021 nell'Allegato A Punto A) che assegna il punteggio ridotto (0,60 in ragione d'anno o 0,05 per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni) al servizio militare di leva obbligatoria e/o ai servizi assimilati per legge, nonché al servizio civile nazionale volontario.

^^^^

**3) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Disparità di trattamento.**

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato “A” *“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA*





FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A”, nelle AVVERTENZE, al punto A, differenzia il servizio militare a seconda se prestato o meno in costanza di nomina, tant’è che l’allegato A/1 (lett. B “TITOLI DI SERVIZIO” punto 9, per il profilo di *assistente amministrativo*), l’allegato A/2 (lett. B “TITOLI DI SERVIZIO” punto 9, per il profilo di *assistente tecnico*) e l’allegato A/5 (lett. B “TITOLI DI SERVIZIO” punto 6, per il profilo di *collaboratore scolastico*) dispongono l’assegnazione di un punteggio inferiore quando il servizio militare o assimilato è prestato non in costanza di nomina.

Nessuna norma positiva di rango primario e costituzionale dispone in tal senso.

La predetta disposizione ministeriale contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che per il personale ATA dispone che “**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**”.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell’art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell’art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni “*latu sensu*” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (*cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-*).

Tutto ciò “(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si



*trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)"*  
(cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Per scrupolo difensivo si rileva che **“la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”** è prevista anche per il personale docente di ruolo giusto art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994; tale norma è valida anche per il personale docente non di ruolo, secondo quanto disposto dall’art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”* norme da applicare anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, giusto art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n 124.

L’Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretative”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

È palese, altresì, il contrasto della disposizione contenuta nel decreto ministeriale n. 50/2021 con l’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato *“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* che così recita: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”*



**Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.**

*Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.*

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale “*chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Invero, la valutazione ridotta del predetto titolo disposta dal DM n 50/2021 comporta, inevitabilmente, la perdita dell'utile valutazione del titolo di servizio militare posseduto dal ricorrente.

Dal quadro normativo esaminato è lapalissiano che il servizio **è valido a tutti gli effetti** senza distinzioni: *ubi lex voluit dixit, ubi noliut taciut.*

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, e non ridotto, per ogni anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (cfr. sentenza Trib.



Bergamo n. 283\_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63\_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247\_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33\_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195\_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. di Fermo n. 13\_2023 del 19.01.23; sentenza Trib. Ferrara n. 116\_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117\_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629\_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98\_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n. 53\_2023 del 31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696\_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683\_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45\_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55\_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80\_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259\_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852\_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915\_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561\_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878\_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42\_2023 del 25.01.23; sentenza Trib. Udine n. 20\_2023 del 24.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253\_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255\_2023; sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023; Sentenza Trib. Avellino n. 675\_23; Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312\_23 del 09.10.23; Sentenza Trib. Foggia n. 2895\_23; Sentenza Trib. Benevento n. 955\_23 del 17.10.23; sentenza Trib. Marsala n. 751\_2023 del 24.10.2023; Dispositivo Trib. Pordenone n. 157\_23 del 26.10.23; sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371\_23 del 21.11.2023).

Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto



l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”*.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: *“...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”* (cfr. **CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021**; vedi anche CDS, sentenza n. 266/23 del 09.01.2023; CDS, sentenza n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, sentenza n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, sentenza n. 7383/22 del 23.08.2022).

Purtroppo, nonostante l'orientamento pacifico della giurisprudenza civile di legittimità e di merito, nonché quella amministrativa, il



Ministero rimane fermo nelle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

^^^^

Da ultimo si rileva che la previsione del D.M. n. 50/2021 (nei rispettivi alleati A/1, A/2 e A/5 punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO"), che assegna al titolo di servizio militare espletato non in costanza di nomina un *punteggio ridotto previsto per il servizio prestato presso le altre pubbliche amministrazioni*, contrasta col chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che unifica e considera "amministrazioni pubbliche" tutte le amministrazioni dello Stato e recita: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...*".

^^^^

Per completezza argomentativa si evidenzia all'Ill.mo Tribunale la disparità di trattamento perpetrata dall'amministrazione resistente: **il titolo di servizio militare o assimilato viene valutato 12 punti per agli aspiranti docenti (non di ruolo) inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto.** Nella specie il DM n. 201 del 25 maggio 2000 "*Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124*", pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all'allegato A, Punto E n. 10, e stabilisce che esso è



valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”. Ricordiamo a noi stessi che al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti come previsto espressamente dal DM 201/2000 All. A punto E n. 1 (ove la prima fascia è valutata come servizio specifico) (cfr. all. n. 45); pertanto, mentre l’aspirante docente-supplente incluso nelle graduatorie di III<sup>a</sup> fascia di circolo e di istituto ottiene per il predetto titolo l’assegnazione di 12 punti (in una graduatoria a scelta e 6 punti per le altre graduatorie), l’aspirante ATA-supplente ottiene solo il risicato punteggio di 0,60 in ragione d’anno o 0,05 per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni in tutte le graduatorie ATA.

^^^^

Per tutte le prefate considerazioni sopra enunciate, il sig. Lezzi Nicola ha diritto, per il servizio militare svolto dal 08.09.2009 al 07.09.2010, al riconoscimento e all’attribuzione del punteggio pieno di 6,00 punti per dodici mesi di servizio (0,50 punti per ogni mese di servizio x 12 mesi di servizio), con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnatogli in graduatoria come, qui, di seguito specificato:

- **17,10** -per il profilo di *assistente amministrativo*- così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*1,00 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;



\*1,50 punti per attestato di qualifica professionale art.14 l.845 del 1978;

\*0,60 punti per certificazione informatica digitale;

\*6,00 punti per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010;

- **14,60** -per il profilo di *assistente tecnico*- così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*0,60 punti per certificazione informatica digitale;

\*6,00 punti per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010;

- **14,30** -per il profilo di *collaboratore scolastico*- così determinato:

\*8,00 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 80/100);

\*0,30 punti per certificazione informatica digitale;

\*6,00 punti per il titolo di servizio militare svolto per dodici mesi, dal 08.09.2009 al 07.09.2010;

^^^^

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI**

### **PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C**

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Milano -Sezione Lavoro-, con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'Istituto Istruzione Superiore "*Caterina da Siena*" di Milano, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la





difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica.

Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

### **SI CHIEDE**

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Lezzi Nicola, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:  
autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai  
controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

- per i motivi dedotti in narrativa:

a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare svolto dal 08.09.2009 al 07.09.2010 che è pari a 6,00 punti;

b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Istruzione Superiore "*Caterina da Siena*" di Milano e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:

**17,10** -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

**14,60** -per il profilo di *assistente tecnico*-;

**14,30** -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.



c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 22.04.2021 prot. n. 5314986;
- 2) scheda di valutazione titoli del ricorrente;
- 3) attestato di congedo illimitato;
- 4) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 5) sentenza Corte Appello Milano n. 500 del 02.05.2023;
- 6) sentenza TAR Lombardia n. 128/2021;
- 7) sentenza TAR Toscana n. 236/2021;
- 8) sentenza TAR Campania n. 2026/2021;
- 9) sentenza TAR Lazio n. 10388/2020;
- 10) sentenza Trib. Bergamo n. 283\_22 del 11.05.22;
- 11) sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63\_23 del 20.02.23;



- 12)sentenza Trib. Caltanissetta n. 247\_23 del 20.07.23;
- 13)sentenza Trib. Como n. 33\_2023 del 02.02.23;
- 14)sentenza Trib. Cosenza n. 2195\_2022 del 21.12.22;
- 15)sentenza Trib. di Fermo n. 13\_2023 del 19.01.23;
- 16)sentenza Trib. Ferrara n. 116\_22 del 15.11.22;
- 17)sentenza Trib. Ferrara n. 117\_22 del 15.11.22;
- 18)sentenza Trib. Foggia n. 1629\_23 del 09.05.23;
- 19)sentenza Trib. Forlì n. 98\_23 del 23.05.23;
- 20)sentenza Trib. Marsala n. 53\_2023 del 31.01.23;
- 21)sentenza Trib. Milano n. 1696\_22 del 30.06.22;
- 22)sentenza Trib. Padova n. 683\_2022 del 20.12.22;
- 23)sentenza Trib. Piacenza n. 45\_23 del 21.03.23;
- 24)sentenza Trib. Piacenza n. 55\_23 del 18.04.23;
- 25)sentenza Trib. Piacenza n. 80\_23 del 30.05.23;
- 26)sentenza Trib. Potenza n. 259\_23 del 30.03.23;
- 27)sentenza Trib. Roma n. 1852\_23 del 22.02.23;
- 28)sentenza Trib. Roma n. 2915\_23 del 21.03.23;
- 29)sentenza Trib. Roma n. 4561\_23 del 04.05.23;
- 30)sentenza Trib. Roma n. 6878\_23 del 03.07.23;
- 31)sentenza Trib. Trapani n. 42\_2023 del 25.01.23;
- 32)sentenza Trib. Udine n. 20\_2023 del 24.01.23
- 33)sentenza Trib. Rimini n. 253\_2023 del 26.09.2023
- 34)sentenza Trib. Rimini n. 255\_2023 del 26.09.2023
- 35)sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023
- 36)Sentenza Trib. Avellino n. 675\_23
- 37)Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312\_23 del 09.10.23
- 38)Sentenza Trib. Foggia n. 2895\_23
- 39)Sentenza Trib. Benevento n. 955\_23 del 17.10.23
- 40)sentenza Trib. Marsala n. 751\_2023 del 24.10.2023;



- 41)Dispositivo Trib. Pordenone n. 157\_23 del 26.10.23;
- 42)sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023;
- 43)sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023;
- 44)sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371\_23 del 21.11.2023;
- 45)D.M. n. 201/2000;

S. Mango d'Aquino, addì 27.11.2023

-avv. Mario Chieffallo-

